

FOGLIO INFORMATIVO n. 10

relativo al

DEPOSITO AL RISPARMIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana – Soc. Coop.
Sede legale a Villa d'Ogna (BG) - 24020 – Viale Marconi 275
Tel.: 035-757011 – Fax: 035-768343 (a)
bccvalseriana@valseriana.bcc.it - www.serianabcc.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Bergamo - C.F. n 02347810166
Iscritta all'Albo delle banche tenuto della Banca d'Italia con codice meccanografico 8745.2 in data
01/12/1994 (n. iscrizione 5238.1.0)
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161484 in data 16/06/2005
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo

CHE COS'È IL DEPOSITO A RISPARMIO

Con il deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè quest'ultima le custodisca.

È una forma di deposito particolarmente indicata per chi compie un numero limitato di movimenti e non ha necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.

I depositi a risparmio possono essere:

- a. in forma libera: in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento;
- b. in forma vincolata: in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono ammessi solo alla scadenza.

Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore.

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- la variazione in senso sfavorevole al cliente delle condizioni economiche (commissioni e spese; tasso di interesse solo se il deposito è libero), ove contrattualmente previsto;
- la variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi);
- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

Libretti nominativi

Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto nominativo è la persona a cui è intestato il libretto. Le operazioni possono essere effettuate solo dall'intestatario o da un suo delegato.

Il saldo del libretto nominativo può essere di qualunque importo. L'obbligatorietà di un libretto nominativo scatta a partire dal saldo di 1.000 euro a partire dal 31/03/2012.

Libretti al portatore

Il titolare dei diritti esercitabili con il libretto al portatore è il possessore del libretto, anche se questo è intestato ad una persona diversa. Qualunque possessore del libretto al portatore può effettuare operazioni.

Con l'emanazione del Decreto Legge n° 201, del 6 dicembre 2011, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Nello specifico, il limite dei 2.499 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 999,99 euro.

In sede di conversione in Legge, sono state apportate all'art. 12 del Decreto Legge n. 201/2011 le seguenti modifiche relativamente ai limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore stabiliti dal D.Lgs n. 231/07:

1. Il termine per l'adeguamento del saldo dei libretti al portatore esistenti al 6 dicembre 2011 alla nuova soglia di 999,99 euro è stato spostato dal 31/12/2011 al 31/03/2012
2. È stato previsto che le violazioni delle disposizioni in materia di trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore, indicazione sugli assegni bancari e circolari del nome del beneficiario e della clausola di non trasferibilità, saldo massimo dei libretti al portatore, e, infine, adeguamento del saldo dei libretti al portatore esistenti commesse nel periodo dal 06 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e conseguenti all'abbassamento della soglia (ossia di importo compreso fra 1.000 e 2.499,99 euro) non costituiscono infrazione.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria comminata per le violazioni delle prescrizioni in materia di adeguamento del saldo dei libretti al portatore esistenti e di comunicazione alla banca emittente, a cura del cedente, del trasferimento dei libretti al portatore di qualunque importo – sanzione che l'art. 58, comma 7-bis, del d.lgs 231/07 fissava nel minimo a 3.000 euro - è stata ridotta ad un importo pari al saldo del libretto quando questo è inferiore a 3.000 euro.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI MINIMI	DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO		
	tasso nominale annuo fisso (al lordo della ritenuta fiscale, attualmente del 20%)	0,125%	
CAPITALIZZAZIONE	periodicità	annuale	
	modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni)	
SPESE MASSIME	tenuta libretto	Euro 30,00	
	rinnovo libretto	Euro 30,00	
	Prelevamenti	Euro 0,00	
	Versamenti	Euro 0,00	
	- comunicazioni ex art. 118 TUB	gratuite	

	- comunicazioni ex art. 119 TUB <i>on line</i> cartacee	gratuite euro 2,00
	- altre comunicazioni	euro 2,00
	- copia documentazione	da quantificare all'atto della richiesta in proporzione ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca
TERMINI DI PREAVVISO E COMMISSIONI MASSIME	DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO	
	importo massimo prelevabile nello stesso giorno (disponibile giornaliero)	€ 3.000
	preavviso minimo per prelievi superiori al disponibile giornaliero	5 giorni lavorativi
	commissione sui prelievi, ove consentiti, eccedenti il disponibile giornaliero, senza preavviso	Euro 10,00
VALUTE	Prelevamenti	giorno del prelevamento
	versamenti	giorno del versamento

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Imposta di bollo sul contratto	Come da disposizioni di legge
--------------------------------	-------------------------------

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero, senza spese e senza penalità, prelevando l'intera somma depositata.

La banca può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero rispettando il termine di preavviso previsto nel contratto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la banca può recedere anche senza preavviso. Dal momento in cui il recesso diviene efficace, la banca cessa di corrispondere gli interessi sulle somme depositate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Subito dopo l'integrale prelievo delle somme depositate a seguito del recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca reclami@valseriana.bcc.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore BancarioFinanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale."

LEGENDA

Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati, producendo ulteriori interessi.
Tasso effettivo	Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi